

**CONSIGLIO DI ESPERTI SUL DIRITTO IN MATERIA DI ONG
CONF/EXP(2023)1**

30 gennaio 2023

CONSIGLIO DI ESPERTI SUL DIRITTO IN MATERIA DI ONG

**PARERE SULLA COMPATIBILITÀ CON LE NORME EUROPEE
DEL DECRETO-LEGGE ITALIANO 2 GENNAIO 2023, N. 1
SULLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI**

**Elaborato dal Consiglio di esperti sul diritto in materia di ONG della
Conferenza delle OING del Consiglio d'Europa***

** I pareri espressi nel presente documento sono responsabilità degli autori e non riflettono necessariamente la politica ufficiale del Consiglio d'Europa.*

INDICE

I. INTRODUZIONE.....	3
II. RIEPILOGO DEL DECRETO-LEGGE 1/2023	3
III. COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE CON LE NORME E LE MIGLIORI PRATICHE EUROPEE RIGUARDANTI LO SPAZIO DELLA SOCIETÀ CIVILE	4
I) IN GENERALE	4
II) CAPACITÀ DELLA SOCIETÀ CIVILE DI CONDURRE LE PROPRIE ATTIVITÀ	6
III) NECESSITÀ DI ADEGUATE CONSULTAZIONI PUBBLICHE SULLE RIFORME LEGISLATIVE	8
IV. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI	9

I. Introduzione

1. Il presente parere esamina la compatibilità, con le norme e le migliori pratiche europee, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 sulle disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (decreto-legge 1/2023), relativamente alle operazioni di ricerca e soccorso in mare.
2. In particolare, valuta la conformità del decreto-legge ai requisiti dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), della Raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa (Raccomandazione CM/Rec(2007)14) e delle Linee guida sulla protezione del lavoro delle ONG a sostegno dei rifugiati e di altri migranti, adottate dal Consiglio di esperti sul diritto in materia di ONG della Conferenza delle OING del Consiglio d'Europa a maggio 2020 (Linee guida sul lavoro delle ONG).
3. L'adozione del decreto-legge 1/2023 è stata giustificata sulla base della straordinaria necessità e dell'urgenza di adottare misure per la gestione delle operazioni di soccorso in mare. Tuttavia, è altresì necessario valutare il suo impatto sull'attuazione delle sopracitate norme riguardanti lo spazio della società civile, nonché prendere in considerazione la natura critica del lavoro delle ONG in quest'area, data l'assenza di operazioni di ricerca e soccorso in mare da parte dello Stato italiano o a livello dell'UE, a seguito della fine della missione italiana "*Mare Nostrum*", della dismissione dell'operazione congiunta Triton e della decisione presa dagli Stati membri dell'UE di cessare i pattugliamenti marittimi di EUNAVFOR MED operazione Sophia.¹
4. Il presente parere fornisce innanzitutto una panoramica del decreto-legge 1/2023 e valuta successivamente la compatibilità delle sue disposizioni con le norme europee.
5. Il parere è stato elaborato da Carla Ferstman, membro del Consiglio di esperti sul diritto in materia di ONG.

II. Riepilogo del decreto-legge 1/2023

6. Il decreto-legge 1/2023 modifica il decreto-legge 130/2020 su migrazione e sicurezza, successivamente convertito dalla legge 173/2020. La legge 173/2020 introduceva un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale (che sostituiva il permesso di soggiorno per protezione umanitaria abolito con un precedente decreto), aggiungeva la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi nei registri anagrafici e apportava ulteriori riforme al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo.
7. Secondo la legge 173/2020, era possibile limitare o negare l'ingresso o il transito nelle acque territoriali alle navi impegnate in operazioni di ricerca e soccorso, a meno che tali navi non comunicassero l'operazione alle autorità nazionali competenti o al proprio Stato di bandiera. La

¹ Anja Radjenovic, "Search and rescue in the Mediterranean", Briefing PE 659.442 del Parlamento europeo (gennaio 2021).

mancata conformità poteva determinare una sanzione da euro 10.000 a euro 50.000 (inferiore rispetto alle sanzioni che erano state istituite in precedenza).

8. Il decreto-legge 1/2023 aumenta in modo significativo, per le navi che conducono missioni di salvataggio, i requisiti relativi all'ingresso o al transito nel territorio italiano. Ad esempio, è necessario dimostrare che sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e il personale della nave deve raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità.² Inoltre, la nave deve richiedere, nell'immediatezza dell'evento (il soccorso), l'assegnazione del porto di sbarco e deve raggiungere tale porto senza ritardo.³ Il decreto-legge specifica inoltre, utilizzando un linguaggio vago e non chiaro che rischia di essere interpretato in modo arbitrario, che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aver concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco designato dalle autorità.⁴
9. La sanzione in caso di violazione del decreto rimane il pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000, applicata al comandante della nave, con responsabilità solidale estesa al proprietario della nave. La sanzione è accompagnata dal fermo amministrativo della nave per un periodo di due mesi.⁵ Il decreto-legge 1/2023 prevede altresì la confisca della nave in caso di ripetute violazioni delle disposizioni con l'utilizzo della medesima nave.⁶
10. Inoltre, il decreto-legge 1/2023 specifica che per altri tipi di violazioni legati alla mancata fornitura di informazioni, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 e un fermo amministrativo della nave per venti giorni, con ulteriori sanzioni in caso di reiterazione delle violazioni.⁷
11. Il decreto-legge 1/2023 è in vigore per 60 giorni dalla sua adozione. Per continuare ad applicare le sue disposizioni oltre tale periodo, il governo deve convertire il testo (con le appropriate modificazioni) in una legge ratificata dal parlamento.

III. Compatibilità della legislazione con le norme e le migliori pratiche europee riguardanti lo spazio della società civile

i) In generale

12. Come indicano chiaramente le Linee guida sul lavoro delle ONG:

² Decreto-legge 1/2023, art. 2-bis (b).

³ Ibid, art. 2-bis (c), (d).

⁴ Ibid, art. 2-bis (f).

⁵ Ibid, art. 2-quater.

⁶ Ibid, art. 2-quinquies.

⁷ Ibid, art. 2-sexies.

Le attività delle ONG a sostegno dei rifugiati, delle vittime della tratta di esseri umani e di altri migranti sono una manifestazione del diritto alla libertà di associazione garantito dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed elaborato nella Raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa e nelle Linee guida congiunte sulla libertà di associazione della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dell'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani.⁸

13. Inoltre, la regolamentazione delle attività delle ONG deve essere conforme agli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa previsti dal diritto in materia di diritti umani e, in particolare, agli obblighi di rispettare, proteggere e realizzare la libertà di associazione.⁹ Qualsiasi interferenza con la libertà di associazione deve essere interpretata in senso restrittivo, non deve compromettere l'essenza del diritto¹⁰ e deve essere coerente con altri principi fondamentali in materia di diritti umani, tra cui il divieto di discriminazione. L'interferenza deve avere una base formale nel diritto e deve essere necessaria in una società democratica nell'interesse di uno degli scopi legittimi consentiti: sicurezza nazionale o pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale o protezione dei diritti e delle libertà altrui.¹¹
14. La legittimità di una particolare misura dipende dalla possibilità di affermare che la legislazione persegue uno scopo legittimo, come indicato nell'elenco esaustivo dei motivi di limitazione riportato sopra: il mantenimento della sicurezza nazionale o della pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.¹² Inoltre, gli scopi legittimi non devono essere utilizzati come pretesto per controllare le ONG o per limitare la loro capacità di svolgere il loro lavoro legittimo, né come mezzo per ostacolare le persone nella richiesta di asilo.¹³
15. La misura deve inoltre essere necessaria e proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Ciò richiede che i motivi adottati dalle autorità nazionali per giustificare la legislazione siano rilevanti e sufficienti. Gli Stati che intendano limitare il diritto alla libertà di associazione devono

⁸ Consiglio di esperti sul diritto in materia di ONG, "Guidelines on Protecting NGO Work in Support of Refugees and Other Migrants" (Linee guida sulla protezione del lavoro delle ONG a sostegno dei rifugiati e di altri migranti), CONF/EXP(2020)3, maggio 2020, paragrafo 2.

⁹ Vedere, ad esempio, art. 20 UDHR; art. 22 ICCPR; art. 11 CEDU; art. 12 Carta dell'UE.

¹⁰ Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, "Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai", documento delle Nazioni Unite A/HRC/20/27, 21 maggio 2012, paragrafo 16.

¹¹ Art. 11(2) CEDU. Vedere anche art. 22(2) ICCPR.

¹² Art. 11(2) CEDU. Vedere anche art. 22(2) ICCPR.

¹³ Commissione di Venezia del CdE e ODIHR dell'OSCE, "Joint Opinion on the Provisions of the So-Called "Stop Soros" Draft Legislative Package which Directly Affect NGOs" (Parere congiunto sulle disposizioni del pacchetto di misure legislative denominato 'Stop Soros' che hanno ripercussioni dirette sulle ONG), [Ungheria] CDL-AD(2018)013, Strasburgo, 25 giugno 2018, paragrafo 80.

dimostrare che esiste un'urgente necessità sociale di procedere in tal senso.¹⁴ Laddove emerga un'urgente necessità sociale, “gli Stati devono fare in modo che ogni misura restrittiva rimanga nei limiti di ciò che è accettabile in una ‘società democratica’. A tale riguardo, la giurisprudenza di lunga data della Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che non può esistere società democratica senza ‘pluralismo, tolleranza e apertura mentale’”.¹⁵

ii) Capacità della società civile di condurre le proprie attività

16. L'obbligo positivo di realizzare la libertà di associazione richiede agli Stati di prendere misure per facilitare il godimento di tale libertà. Al fine di espletare tali doveri, gli Stati membri del Consiglio d'Europa devono creare un ambiente favorevole in cui le ONG possano svolgere il loro lavoro senza indebite interferenze da parte dello Stato o di terze parti, nonché eliminare qualsiasi restrizione o impedimento non necessario, illegale o arbitrario allo spazio della società civile.¹⁶
17. La valutazione del decreto-legge 1/2023 deve inoltre tenere conto delle sfide più ampie che interessano il funzionamento delle ONG impegnate a sostegno dei rifugiati e di altri migranti in Italia. Tra queste figurano la criminalizzazione di alcuni aspetti del loro lavoro umanitario;¹⁷ l'imposizione di un codice di condotta alle ONG impegnate in attività di soccorso in mare, alcuni aspetti del quale potrebbero ostacolare le attività volte a salvare vite umane o violare il diritto alla libertà di associazione;¹⁸ nonché l'aumento dell'ostilità nei confronti degli operatori umanitari e delle ONG che lavorano a sostegno di migranti e rifugiati.¹⁹ Come riconosciuto dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, gli inasprimenti nei confronti delle organizzazioni della società civile, spesso uniti alla riduzione dei servizi da parte degli Stati, “hanno avuto un impatto profondo sulla sicurezza e sui diritti dei migranti, mettendo in pericolo il loro diritto alla vita, il loro diritto a richiedere asilo, il loro diritto all'informazione e all'aiuto umanitario, nonché il diritto ad altri servizi essenziali come l'assistenza legale, l'alloggio e

¹⁴ Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, “Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai”, documento delle Nazioni Unite A/HRC/20/27, 21 maggio 2012, paragrafo 17.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Raccomandazione CM/Rec(2007)14 sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa e Raccomandazione CM/Rec(2018)11 sulla necessità di rafforzare la protezione e la promozione dello spazio della società civile in Europa.

¹⁷ Vedere lo studio sistematico del Consiglio di esperti sul diritto in materia di ONG “Using Criminal Law to Restrict the Work of NGOs Supporting Refugees and Other Migrants in Council of Europe Member States” (Utilizzo del diritto penale per limitare il lavoro delle ONG a sostegno dei rifugiati e di altri migranti negli Stati membri del Consiglio d'Europa). CONF/EXP(2019)1, dicembre 2019. Vedere anche Amnesty International, “Punishing Compassion: Solidarity on Trial in Fortress Europe”, AI Index: EUR 01/1828/2020 (2020); Marta Minetti, “International Legal Principles, Penal Populism and Criminalisation of ‘Unwanted Migration’: An Italian Cautionary Tale”, (2022) 24 *International Community Law Review* 358-376; Eugenio Cusumano e Flora Bell, “Guilt by association? The criminalisation of sea rescue NGOs in Italian media”, (2021) 47(19) *Journal of Ethnic and Migration Studies* 4285-4307.

¹⁸ *Codice di condotta per le ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare*, disponibile all'indirizzo http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/codice_condotta_ong.pdf. Vedere anche Amnesty International, *ibid.*, 57-58.

¹⁹ Cusumano e Bell, (n 17).

l'istruzione, e il loro diritto di essere protetti da contrabbandieri e trafficanti di esseri umani".²⁰ Queste sfide più ampie alimentano un generale effetto dissuasivo che ostacola gravemente il contributo cruciale delle ONG "allo sviluppo e alla realizzazione della democrazia e dei diritti dell'uomo, in particolare promuovendo la sensibilizzazione del pubblico e la partecipazione alla vita pubblica, vigilando in particolare sulla necessaria trasparenza degli atti delle autorità pubbliche e stimolandole a rendere conto del loro operato", come anche il "contributo non meno importante fornito dalle ONG alla vita culturale e al benessere sociale delle società democratiche".²¹

18. Queste riforme devono essere prese in considerazione anche alla luce di altre violazioni dei diritti umani subite dai migranti, tra cui: i respingimenti segnalati di richiedenti asilo e di migranti in Libia che comportano violazioni del diritto alla vita e del divieto di tortura, conseguenti all'attuazione del Memorandum d'intesa concluso a febbraio 2017 tra l'Italia e il Governo libico di Accordo nazionale;²² la mancata assistenza di persone in difficoltà;²³ nonché la negazione del diritto allo sbarco o le imposizioni di ritardi, talvolta significativi, negli sbarchi di navi con a bordo rifugiati o altri migranti,²⁴ in violazione dei requisiti del diritto del mare.
19. Il decreto-legge 1/2023 ha l'effetto di vietare alle navi di condurre più di una missione di soccorso prima di rientrare in porto. Questo, insieme alla recente pratica del governo italiano di assegnare porti lontani dall'ubicazione delle navi,²⁵ che di per sé rappresenta una violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),²⁶ comporta una riduzione al minimo del tempo che le navi impiegano in mare per condurre attività di ricerca e soccorso vitali.
20. Un eventuale ordine dato dalle autorità alle ONG di ricerca e soccorso di procedere immediatamente verso un porto, indipendentemente dal fatto che in mare vi siano altre persone in difficoltà nelle immediate vicinanze, sarebbe in contraddizione con l'obbligo del comandante di prestare soccorso immediato alle persone in difficoltà, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare²⁷ e dal Protocollo di Palermo contro il traffico di migranti.²⁸

²⁰ Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, "Right to freedom of association of migrants and their defenders", Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, documento delle Nazioni Unite A/HRC/44/42, 13 maggio 2020, paragrafo 83.

²¹ Comitato di Ministri del CdE, "Raccomandazione CM/REC(2017)14 sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa", 10 ottobre 2007, paragrafo 2 del preambolo.

²² Il testo del Memorandum d'intesa è disponibile all'indirizzo <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf>. Vedere in generale Radjenovic (n 1).

²³ S.A. c. Italia, documento delle Nazioni Unite CCPR/C/130/D/3042/2017 (28 aprile 2021).

²⁴ Radjenovic (n 1).

²⁵ Vedere, ad esempio, ECRE, "Mediterranean: New Deadly Tragedies as NGO SAR Operators Fight to Save Lives in the Face of Crackdown by Italy, Malta Reiterates Debunked Pull Factor Myth and Floats Ideas of Increased Cooperation with Libya" (13 gennaio 2023).

²⁶ Art. 98(1)(c) UNCLOS (adottata il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985).

²⁷ Art. 98. UNCLOS, ibid.

²⁸ Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (adottato il 12 dicembre 2000 ed entrato in vigore il 28 gennaio 2004).

21. Il decreto-legge 1/2023 impone alla nave di raccogliere, dai rifugiati e dagli altri migranti soccorsi, dati che attestino la loro intenzione di richiedere la protezione internazionale e di condividere tali informazioni con le autorità.²⁹ Questo conferisce agli ufficiali della nave un obbligo associato ai funzionari statali (concedere alle persone il diritto di richiedere asilo).³⁰ L'UNHCR ha sottolineato che le richieste di asilo dovrebbero essere trattate esclusivamente a terra, dopo lo sbarco in un luogo sicuro e solo dopo aver provveduto alle necessità immediate.³¹ La richiesta di raccogliere tali informazioni colloca gli ufficiali della nave in una posizione difficile e comporta la violazione della privacy delle persone coinvolte. Alcune ONG di ricerca e soccorso potrebbero essere dissuase dallo svolgere il loro lavoro di ONG per evitare di prendere parte ad attività di questo tipo, il che riduce ulteriormente lo spazio della società civile.
22. Questi nuovi requisiti non solo impediscono il lavoro delle ONG di ricerca e soccorso, ma aumentano anche i rischi associati allo svolgimento di queste attività in termini di sanzioni, detenzione e confisca delle navi, il che potrebbe inasprire uno spazio della società civile già difficile per le ONG che operano con i rifugiati e altri migranti. Le misure sono in conflitto con le Linee guida sul lavoro delle ONG del Consiglio di esperti, in particolare con la specifica secondo la quale le leggi, le politiche e le pratiche non devono proibire o impedire alle ONG di aiutare i rifugiati e altri migranti in difficoltà, in mare o a terra.³²

iii) Necessità di adeguate consultazioni pubbliche sulle riforme legislative

23. Le riforme legislative traggono sempre grande vantaggio da un processo partecipativo e inclusivo. Questo assicura che le decisioni prese dal governo beneficino dei contributi delle parti coinvolte, in particolare di quelle che hanno competenze ed esperienza sulle questioni in esame e di quelle i cui interessi o diritti sono in gioco.
24. Sebbene vi siano prove che alcune ONG e altri soggetti abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche e comunicato con il governo in merito al decreto-legge 1/2023 dopo la sua pubblicazione,³³ non vi sono prove che indichino che il governo abbia cercato il contributo della società civile prima dell'introduzione del decreto-legge, né che abbia istituito un processo formale per ricevere commenti scritti dopo l'introduzione o per incontrare i gruppi maggiormente interessati. Inoltre, non vi sono indicazioni che il governo abbia accolto le preoccupazioni delle ONG.

²⁹ Decreto-legge 1/2023, art. 2-bis (b).

³⁰ Articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani; articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

³¹ UNHCR, "Legal considerations on the roles and responsibilities of States in relation to rescue at sea, non-refoulement, and access to asylum", 1° dicembre 2022, paragrafi 4.1 e 4.4.

³² Consiglio di esperti sul diritto in materia di ONG, "Guidelines on Protecting NGO Work in Support of Refugees and Other Migrants" (Linee guida sulla protezione del lavoro delle ONG a sostegno dei rifugiati e di altri migranti), CONF/EXP(2020)3, maggio 2020, paragrafo 5(a).

³³ Vedere, ad esempio, la dichiarazione congiunta "New Decree Obstructs Lifesaving Rescue Efforts at Sea and will Cause More Deaths" (5 gennaio 2023) disponibile all'indirizzo <https://sos-humanity.org/en/press/joint-statement-by-search-and-rescue-organisations/>.

25. In quanto decisione esecutiva, l'adozione del decreto-legge 1/2023 non ha seguito il processo per lo scrutinio parlamentare. Tuttavia, alla luce della sua natura sostanziale e del suo impatto diretto sulla libertà di associazione, probabilmente avrebbe dovuto essere introdotto come atto legislativo e, in tal senso, sarebbe stato ovviamente importante sottoporlo al consueto scrutinio parlamentare. Le ONG dovrebbero ricevere adeguata e tempestiva notifica dei processi di consultazione, che dovrebbero essere significativi e inclusivi.³⁴

IV. Conclusioni e raccomandazioni

Carenze nelle disposizioni attuali

26. Il decreto-legge 1/2023 solleva difficoltà sia procedurali sia sostanziali in relazione alla libertà di associazione e alla protezione dello spazio della società civile.

27. L'assenza di adeguate e tempestive consultazioni pubbliche e discussioni con le ONG sulle riforme che riguardano i loro interessi è contraria alla migliore pratica che prevede un processo decisionale inclusivo e partecipatorio e limita la legittimità democratica del programma di riforme del governo.

28. I requisiti per le ONG che conducono attività di ricerca e soccorso sono onerosi, arbitrari e talvolta illeciti (in quanto potrebbero violare i requisiti della legge del mare, esporre le persone vulnerabili a un rischio maggiore e comportare violazioni della privacy delle persone) e danno luogo a problemi di conformità rispetto ai diritti sanciti dagli articoli 8 e 11 della CEDU a causa di una mancanza di legalità, legittimità e proporzionalità.

29. Le disposizioni avranno un notevole effetto dissuasivo sull'operato della società civile a causa dell'illegittimità di alcune di loro e dei concomitanti maggiori rischi che le ONG affrontano portando avanti il loro lavoro di ricerca e soccorso. La riduzione dello spazio della società civile nelle aree di sostegno ai rifugiati e ad altri migranti potrebbe generare una situazione umanitaria preoccupante, date le importanti necessità di questa popolazione molto vulnerabile e le lacune già esistenti nella fornitura dei servizi da parte del governo e altri soggetti, nonché la continua violenza e l'accanimento giudiziario che affrontano queste ONG, compresa la criminalizzazione di alcuni aspetti del loro lavoro.

Raccomandazioni

30. Il governo italiano deve tenere consultazioni efficaci con i gruppi della società civile maggiormente interessati (in particolare le ONG di ricerca e soccorso) prima di prendere qualsiasi

³⁴ Raccomandazione CM/Rec(2007)14, paragrafo 77. La nota esplicativa della *Raccomandazione 2007(14)* chiarifica ulteriormente quanto segue: "È essenziale che le ONG siano consultate non solo sulle questioni correlate alla realizzazione dei loro obiettivi, ma anche sulle proposte di modifica della legislazione che possono avere un'incidenza sulla loro capacità di perseguire i loro obiettivi. Tale consultazione è necessaria non soltanto perché tali modifiche potrebbero incidere negativamente e in modo diretto sui loro interessi e sull'efficacia del contributo importante che sono in grado di fornire alle società democratiche, ma anche perché è probabile che la loro esperienza le aiuti ad avere una migliore e valida comprensione della fattibilità di quanto viene proposto" (paragrafo 139).

misura volta a tradurre il decreto-legge 1/2023 in un atto legislativo formale. Inoltre, il governo deve revocare il decreto-legge per il tempo necessario allo svolgimento delle consultazioni e finché non verranno prese misure adeguate ed efficaci per assicurare che la vita dei migranti non sia messa a repentaglio a causa dell'impossibilità delle ONG di ricerca e soccorso di operare in modo efficace.

31. La promulgazione di qualsiasi legge futura deve essere in linea con le norme europee.